

Libera Università di Bolzano

Corso di Laurea in

“Scienze della Comunicazione”

Istituzioni di Diritto Pubblico

Giuseppe Giovanni De Cesare

Fabio Tirio

Anno Accademico 2006/2007

20 Febbraio 2007



a cura di

Katrin Normand

Anita Krapf

VIOLENZA DOMESTICA

L' inferno di F. «Mamma mi dava agli amici»	3
I numeri italiani.....	4
Programma in 14 punti per la prevenzione della violenza domestica	7

LA DONNA MERCE E LA TRATTA DEL TERRORE

IL PROBLEMA	12
LE MISURE	13
Un progetto importante: MTV e il progetto “Free Your Mind”	14
Cartellino rosso ai trafficanti: l'appello di Amnesty International.....	15
Blitz sulla tratta delle prostitute: 800 arresti.....	16

LE NORMATIVE

<i>In Italia:</i>	19
<i>"Misure contro la tratta di persone"</i>	19
<i>A livello internazionale</i>	28
<i>La relazione dell' Eurodeputata Christa Prets sulle misure da adottare nella lotta contro il crimine del traffico di donne bambini</i>	37

Violenza Domestica

L'inferno di F. «Mamma mi dava agli amici». ¹

Il racconto choc di una tredicenne affamata e violentata dall'età di sei anni. Minacciata e lasciata senza cibo. Ignorati gli appelli degli insegnanti

Tredici anni e una vita d'inferno. Violentata da adulti con l'assenso della madre. E poi minacciata, picchiata, affamata. Tanto da dover mangiare di notte, di nascosto. Un'esistenza segnata fin da quando F. aveva sei anni e abitava con la famiglia. Madre, padre e due sorelle che, secondo la Procura, non l'avrebbero mai assistita nonostante fosse affetta da un «ritardo cognitivo», ignorando anche gli inviti delle insegnanti della scuola elementare frequentata dalla piccola che avevano segnalato più volte i suoi strani comportamenti.

La drammatica storia di F. è stata ricostruita dal pm Maria Monteleone che ieri ha chiesto il rinvio a giudizio per la madre Carmina M., 42 anni, reclusa a Rebibbia, per il padre Sandro C., di 45, oltre che per Elio G., 56 anni, accusato di aver costretto la piccola, allora minore di 10 anni, a subire atti sessuali e di averla sfruttato, insieme alla madre, per la produzione di materiale pedopornografico (fotografie della minore nuda). Il provvedimento è stato esteso anche a un'altra coppia, marito e moglie, di 56 e 52 anni, di Cerveteri, che F. chiamava gli «zii»: il primo è accusato di aver violentato lui stesso la tredicenne, quando gli veniva affidata dalla famiglia nei fine settimana, e la coniuge invece di non aver fatto nulla per impedire gli abusi del marito. «Ma la posizione dei miei assistiti - sottolinea l'avvocato Sandro D'Aloisi, difensore della coppia - si è notevolmente attenuata dopo l'incidente probatorio, durante il quale la bambina non ha confermato le accuse di violenza sessuale raccontate in un primo tempo.

Tanto che il gip ha concesso prima i domiciliari e poi la scarcerazione per marito e moglie». La vicenda è iniziata due anni fa quando le forze dell'ordine hanno arrestato la madre e il padre della piccola insieme con Elio G. al quale, per l'accusa, la bimba sarebbe stata ceduta più volte. In un quadro di degrado senza precedenti, di F. avrebbero abusato anche altre persone, fra cui un minorenne, senza che la madre intervenisse per far cessare le violenze e i maltrattamenti. Soprusi che la piccola ha descritto in una serie di incontri con gli inquirenti, con l'assistenza di psicologi. Le motivazioni del pm lasciano senza fiato: la mamma avrebbe sottoposto la figlioletta «ad atti di violenza fisica e psicologica di particolare gravità, imponendole un regime di vita vessatorio e mortificante, insostenibile e intollerabile per una bambina di così tenera età, facendola vivere in un ambiente familiare altamente degradato, anche abusando delle minore facoltà intellettive della piccola, disinteressandosi delle sue più elementari esigenze di vita, in spregio delle

¹ http://archivio.corriere.it/archiveDocumentServlet.jsp?url=/documenti_globnet/corsera/2007/01/co_10_070118014.xml

sue condizioni». E oggi la bimba, legalmente rappresentata nel procedimento dal tutore nella persona del sindaco, si trova in un centro d' accoglienza.

I numeri italiani²

Quasi quotidianamente si sente parlare alla Tv o si legge sui vari quotidiani di casi simili dove donne o addirittura bambini subiscono varie forme di violenza. La cosa che però trovo molto triste e drammatica é, che queste notizie non ci stupiscono più di tanto, a causa della frequenza di questo tipo di situazioni, che però sono diventate normalità quotidiana.

Le cifre sono sconvolgenti, ma ci scioccano molto di più i casi singoli come il destino di questa bambina. I media, tramite descrizioni e immagini ci coinvolgono nelle sofferenze di queste persone.

Ma le enormi cifre esistono! ci sono tantissime donne, anche in Italia, che direttamente o indirettamente devono vivere questa violenza.

DATI SU "MOLESTIE E VIOLENZE SESSUALI" – Indagine Istat 2004

- Sono più di **mezzo milione** (520mila) le **donne dai 14 ai 59 anni** che nel corso della loro vita hanno subito una violenza tentata o consumata, il 3% delle donne in quella classe d'età.
- **OGNI GIORNO, in media, 7 donne subiscono violenza sessuale**
- Nel corso della vita il **44%** delle donne che hanno subito uno stupro o un tentativo di stupro lo ha subito in **luoghi familiari** (casa propria, lavoro, casa di amici e parenti o spazi circostanti)
- Gli autori delle violenze sono soprattutto persone conosciute: **amici (23,5%), datori o colleghi lavoro (15,3%) fidanzati o ex fidanzati (6,5%) coniugi o ex (5,3%)**. Il 24,2% delle donne abusate nel corso della vita ha subito più volte violenza dalla stessa persona.

² Citato da: http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/dati_violenza_Ministero_Interno.pdf

- Solo il 7,4% delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto. Quindi, **OLTRE IL 90% DELLE VITTIME NON DENUNCIA IL FATTO**
- In Italia la violenza sessuale è riconosciuta come reato contro la persona e non contro la morale dal 1996 (legge 15 febbraio 1996 n.66)

STATISTICHE COMUNITARIE

- In Italia ogni 3 morti violente una riguarda donne uccise dal marito, da un convivente o fidanzato.

RAPPORTO EURES-ANSA 2005 "L'omicidio volontario in Italia"

- **UN OMICIDIO SU 4 IN ITALIA AVVIENE IN FAMIGLIA, TRA LE MURA DOMESTICHE, IL 70% DELLE VITTIME SONO DONNE E IN 8 CASI SU 10 L'AUTORE E' UN UOMO**
- Nel 2005 sono state 138 le donne ammazzate in famiglia

RAPPORTO di Sheila Henderson presentato al Comitato per l'uguaglianza tra uomini e donne del Consiglio d'Europa (1997)

- **ALMENO UNA DONNA SU 5 SUBISCE UNO STUPRO O UN TENTATO STUPRO NELLA VITA.**
- **UNA DONNA SU 4 VIENE MALTRATTATA DAL PARTNER O DALL'EX PARTNER.**
- Quasi tutte le donne hanno subito una o più molestie di tipo sessuale lungo l'arco della vita
- Solo il 10% dei maltrattatori presenta problemi psichici

ANALISI IPSOS 2005

- In Italia il marito o il convivente è l'autore della violenza nell' 85% dei casi

CASA DELLE DONNE MALTRATTATE DI MILANO

- Tra il 2000 ed il 2005 sono avvenuti **495 omicidi all'interno della coppia**: nell'88,6% dei casi sono uomini che hanno ucciso la propria partner o ex partner. Il **movente** è nel **37,6% dei casi la gelosia**; nel **26% litigi**; nell'8,2% raptus; nel 6% disturbi psichici dell'autore.

Questi dati mi danno molto da pensare. Le cifre di violenze sono spaventose, soprattutto perché la famiglia dovrebbe essere il luogo che dà sicurezza e amore. È incredibile per me credere che la persona che si ama di più, può provocare tale sofferenza e dolore.

Alla luce di questo e con l'obiettivo di aumentare gli standard sulla base dei quali i governi reagiscono alla violenza domestica, Amnesty International ha messo a punto il Programma in 14 punti per la prevenzione della violenza domestica. Esso costituisce un insieme di richieste indirizzate ai governi affinché assicurino l'adempimento dei loro obblighi in merito alla protezione delle donne dalla violenza domestica.

Programma in 14 punti per la prevenzione della violenza domestica³

Amnesty International chiede ai governi di:

1. Condannare la violenza domestica

Le autorità di governo e i leader politici dovranno condannare pubblicamente la violenza domestica, riconoscendo che è un fenomeno grave e che si tratta di una violazione dei diritti umani e non di una questione privata.

2. Aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sulla violenza domestica

Dovranno essere realizzate campagne informative e di sensibilizzazione a tutti i livelli (scuola, università, luoghi di lavoro) e attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione.

3. Utilizzare il sistema scolastico per contrastare i pregiudizi alla base della violenza domestica

Per contrastare le idee e i pregiudizi che sono alla base della violenza domestica, dovranno essere realizzati materiali educativi da incorporare nei curricula scolastici a tutti i livelli.

4. Abolire le leggi che discriminano le donne

Tutte le leggi, nell'ambito civile, penale e del diritto di famiglia, dovranno essere riviste per assicurare che rispettino gli standard internazionali dei diritti umani. Qualsiasi legge o provvedimento che discrimina le donne o che favorisce la violenza domestica dovrà essere modificato.

5. Assicurare che la violenza domestica sia considerata un reato

Tutte le forme di violenza contro le donne dovranno essere riconosciute, tanto nella legge quanto nel comportamento degli organi giudiziari e di polizia, come violazioni dei diritti umani e reati penali. Tutti gli atti di violenza domestica dovranno essere investigati, perseguiti e

³ Citato da: <http://www.amnesty.it/campagne/donne/documenti/programma>

puniti in base alla gravità del reato. Le vittime dovranno ricevere un'adeguata riparazione.

6. Indagare e svolgere procedimenti giudiziari sulle denunce di violenza domestica

Le forze di polizia dovranno garantire la realizzazione di contesti sicuri e confidenziali per le donne che denunciano atti di violenza domestica. Tutte le denunce dovranno essere oggetto di indagini efficaci, imparziali e tempestive.

7. Rimuovere gli ostacoli nei procedimenti su casi di violenza domestica

Le autorità competenti dovranno scoprire le ragioni per cui i tassi di denuncia, indagine e condanna per violenza domestica sono così bassi e rimuovere gli ostacoli identificati. Le procedure dei tribunali e le norme per la raccolta delle prove dovranno essere modificate in modo da non scoraggiare le donne a sporgere denuncia. Queste ultime, insieme ai testimoni e alle altre persone che potrebbero essere a rischio durante le indagini e il processo, dovranno essere protette da ogni atto di intimidazione, violenza e rappresaglia.

8. Rendere obbligatoria la formazione del personale statale sulla violenza domestica

Le autorità dovranno finanziare e realizzare programmi di formazione obbligatori per il personale - tra cui forze di polizia, avvocati, giudici, personale medico e forense, assistenti sociali, funzionari addetti alle procedure di immigrazione e insegnanti - su come identificare i casi di violenza domestica, provvedere alla sicurezza delle persone coinvolte e raccogliere e presentare le prove.

9. Assicurare finanziamenti adeguati

I programmi sulla violenza domestica dovranno essere finanziati in modo adeguato, prevedendo piani d'azione nazionali che garantiscano un'assistenza uniforme in tutto il paese.

10. Realizzare e mettere a disposizione case rifugio per le donne in fuga dalla violenza domestica

Le autorità dovranno finanziare e realizzare un numero sufficiente di case rifugio per le

donne in fuga dalla violenza domestica. Tali strutture non dovranno compromettere la privacy, l'autonomia personale e la libertà di movimento delle donne. Dovranno inoltre facilitare la loro ripresa fisica e mentale e aiutarle nella ricerca di una soluzione abitativa sicura nel lungo termine.

11. Fornire servizi di sostegno e assistenza

Le autorità dovranno altresì finanziare e realizzare servizi per le donne che hanno subito violenza domestica affinché possano accedere al sistema di giustizia civile e penale e ottenere, se necessario, assistenza legale gratuita sulle questioni attinenti al divorzio, alla custodia dei figli e all'eredità. Dovrà inoltre essere garantito l'accesso ai servizi sanitari e di sostegno psicologico. Tutti questi servizi dovranno essere accessibili anche dal punto di vista linguistico e culturale a tutte le donne che li richiedono.

12. Ridurre il rischio di violenza armata

Tutte le armi rinvenute in abitazioni dove sono stati denunciati atti di violenza domestica dovranno essere rimosse. Il possesso di armi dovrà essere rilevato in tutte le ricerche di tipo demografico, sanitario e relative ai servizi sociali.

13. Raccogliere e pubblicare i dati sulla violenza domestica

La violenza domestica dovrà essere documentata nei rapporti ufficiali e nelle statistiche. La raccolta dei dati dovrà essere verificabile, standardizzata e disaggregata per genere e per altri elementi rilevanti.

14. Far conoscere alle donne i propri diritti

Le autorità dovranno assicurare che le donne che hanno subito violenza abbiano accesso alle informazioni sui propri diritti e sui servizi loro riservati. Le stazioni di polizia, i servizi sanitari e gli altri uffici pubblici dovranno pubblicizzare le informazioni sui diritti spettanti alle donne, così come sulle misure di protezione disponibili.

LA DONNA MERCE E LA TRATTA DEL TERRORE

Non so bene quando io, bambina, ragazza, donna che sia, abbia iniziato a rendermi conto che in quanto essendo di sesso femminile, abbia bisogno di particolari diritti, o di prendere misure di auto-protezione mirate. Di non camminare sola per una strada buia e non fare l'autostop da sola. Ma va bene, del resto non vorrei mettermi nei guai di proposito. Accetto il fatto di non avere la forza fisica di un uomo e piuttosto mi faccio accompagnare a casa da un gentile tassista che in cambio mi chiede solo pochi euro visto che, come donna che vive nella città di Bolzano, ho il diritto a una riduzione sulle tariffe notturne del taxi.

Pur essendo donna ho una passione al quanto maschile: il calcio. Chiaro, come donna non andrei mai in uno stadio da sola, è ovvio. Non sono mai stata a vedere una partita dal vivo in un grande stadio ma spesso, quando guardavo le partite sul piccolo schermo, assistevo a una scena che vista dal vivo sicuramente sarebbe stata esilarante: uomini o donne (!) che corrono nudi come dio li creò sull'erba, non del giardino Eden, ma dei campi di calcio, disturbando le partite. O magari qualche volta era una partita talmente noiosa che era l'unica scena che meritava di essere vista, chissà.

Un giorno poi, dopo aver assistito a una scena del genere in una partita di calcio, cambio canale durante l'intervallo. E vedo un promo.

Il promo ha come sfondo uno stadio di calcio gremito di gente, una partita in corso, quando ad un certo punto spunta una ragazza nuda che corre attraverso tutto il campo e attira verso di se tutte le attenzioni, sguardi poco adeguati e il divertimento del pubblico.

Cambio scena; si vede la stessa donna, sempre nuda, impaurita e spaventata perché viene spinta contro un muro da un uomo; dalle frasi che dice l'uomo si capisce che lui è colui che

forza queste ragazze a fare cose del genere, le minaccia, le tiene come sue schiave, e in più ci guadagna.

Alla fine del promo compare la scritta "Still cheering?"⁴

Stavo mangiando un panino e l'ultimo boccone mi rimase in gola. Fino a quel momento lì avevo sempre pensato che le persone che corrono nude attraverso un campo di calcio siano persone un po' pazzarelle, spinte magari da una stupida scommessa o dal semplice fatto di voler dar' espressione al proprio lato esibizionista.

Ho capito che non sempre è così.

⁴ http://comps.mtv.co.uk/comps/streaker/site.jhtml?country_id=it

IL PROBLEMA

Il problema della tratta degli esseri umani è un problema che si estende a livello mondiale, ma che colpisce in particolar modo anche l'Europa, e non solo durante avvenimenti sportivi quali i sopraccitati mondiali di calcio. Molto spesso le donne vengono adescate con false promesse, di offerte di lavoro, di studio, o di sfondare nello show - biz, e rimangono poi intrappolate nel moderno mercato degli schiavi. Coloro che ne traggono profitto sfruttano i sogni di chi è meno privilegiato.

Le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili nei confronti di questo tipo di criminalità organizzata e di questa moderna forma di schiavitù. Vediamo quindi alcune cifre:

4.000.000

le persone trafficate ogni anno nel mondo

200.000

le persone trafficate ogni anno nella sola unione europea

80%

delle quali sono donne e

50%

di loro di età inferiore ai 18 anni

7 - 13.000.000.000 (!) di dollari americani

all'anno guadagnati dai "mostri" della tratta umana.

Questa barbarica pratica si è rivelata tanto proficua tra le organizzazioni criminali, da classificarsi terza, dopo il traffico illegale di droga e armi, nella dubbiosa Top Ten dei crimini più lucrativi; inoltre, questi dati ci dimostrano che la maggioranza delle vittime del traffico internazionale è destinata allo sfruttamento sessuale a fini commerciali.

I trafficanti privano le loro vittime dei diritti fondamentali di ogni essere umano: la libertà di muoversi, di scegliere, di decidere su proprio corpo e mente e del proprio futuro.

LE MISURE

Il parlamento europeo ha adottato una relazione sulle strategie di prevenzione della tratta di donne che chiede l'avvio di una politica comune e il rafforzamento dell'azione penale e repressiva nei confronti dei trafficanti.

La relazione di Christa Prets⁵, Deputata del Parlamento Europeo e membro "FEMM", deplora che le misure adottate finora per contrastare il traffico degli esseri umani non abbiano portato a una riduzione del numero di donne sfruttate sul mercato della schiavitù.

Pertanto, nel sollecitare la commissione e il consiglio a predisporre una chiara base giuridica per la lotta contro ogni forma di violenza contro le donne, i deputati chiedono di rendere integralmente comunitaria la politica europea in materia di lotta alla tratta degli esseri umani.

Inoltre, gli Stati Membri sono invitati a rafforzare le campagne di sensibilizzazione miranti a informare sui pericoli e educare i membri vulnerabili della società nei paesi di origine.

Importante anche l'instaurazione di una giornata di lotta contro la tratta di esseri umani, contraddistinta da un logo internazionale e un messaggio coerente, come la campagna mondiale "Stop the Traffic" del 25 marzo 2006.

⁵ www.christaprets.at

Un progetto importante: MTV e il progetto "Free Your Mind"⁶

L'emittente musicale „MTV", approdata dagli States in Europa e in Italia da ormai qualche decina d'anni, non è, come molti dei "grandi" pensano, semplicemente un' emittente televisiva che si occupa di trasmettere video musicali, manga, e show musicali; l'impegno va ben oltre.

Ci tenevo personalmente a citare l'impegno di MTV non solo per il fatto che faccia parte di una generazione cresciuta con gli artisti proposti dell'emittente, ma soprattutto per essermi resa conto che MTV, seguita da un pubblico molto ampio, che va a toccare adolescenti e trentenni, ben presto si è resa conto della responsabilità verso questa generazione, nonché alle possibilità di educare e sensibilizzare i giovani di temi sociali e umanitari.

Free Your Mind sfrutta positivamente il potere mediatico dell'emittente creando sempre nuove campagne e nuovi appelli, nonché avendo inserito, nelle annuali MTV AWARDS, gli oscar di MTV, la categoria *Free Your Mind*, che premia associazioni o persone che si sono particolarmente esposte per far fronte ai tanti problemi umanitari.

La missione ha 3 obiettivi di base:

- ✓ di incrementare il senso critico degli giovani verso temi di natura sociale, attraverso palinsesti e promo dedicati a aumentare le capacità analizzative e comprensive nonché la sensibilità verso temi d'interesse;
- ✓ di ispirare i giovani e supportare le loro iniziative personali.
- ✓ supportare altre organizzazioni sociali, creando con tali ancor più iniziative finalizzate a fare un cambiamento.

La campagna di MTV dedicata all' traffico di vite umane porta il nome "Stop InHuman Traffic", che si è impegnata, con la creazione mirata di promo televisivi, a informare in modo semplice ma esplicito sulle barbarità del business del traffico di vite umane.

⁶ <http://www.mtv.it/life/social/> <http://217.69.40.171/english/>

Cartellino rosso ai trafficanti: l'appello di Amnesty International⁷

Durante i mondiali di calcio in Germania nel passato 2006, ci si attendeva un'affluenza di tifosi di oltre un milione di persone, che avrebbe potuto portare alla schiavitù per fino a 60.000 donne, divenute vittime della tratta per "soddisfare l'aumento delle richieste di prestazioni sessuali".

Alle rispettive autorità locali, *ai ha* rivolto pertanto una serie di richieste, tra le quali troviamo:

- ✓ “prestare particolare attenzione alle modalità e ai luoghi in cui presumibilmente avverrà la tratta di donne e ragazze nel corso dei Mondiali di calcio, come ad esempio baracche mobili che potranno essere allestite all'esterno degli stadi prima e al termine delle partite, e arrestare e processare le persone sospettate di essere coinvolte nella tratta;
- ✓ essere pronte ad affrontare il previsto aumento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, fornendo un sostegno speciale alle organizzazioni non governative che mettono a disposizione delle vittime di tratta numeri telefonici o rifugi, nonché alle agenzie statali e alle associazioni che svolgono campagne di sensibilizzazione sul problema della tratta di esseri umani;
- ✓ non rimpatriare donne che sono state vittime di tratta senza prima aver offerto loro concreta assistenza medica, psicologica e legale. Tale assistenza non dovrebbe essere subordinata alla cooperazione delle vittime ai procedimenti legali contro i trafficanti;
- ✓ consentire alle vittime di rimanere in Germania per un periodo di "recupero e riflessione", che non dovrebbe essere inferiore a 30 giorni, come previsto dalla già citata Convenzione del Consiglio d'Europa."

Abbiamo quindi visto che non mancano i buoni spunti per affrontare questo crudele commercio, anzi, oltre a questi esempi citati possiamo trovare anche molto altre

⁷ Comunicato stampa tratto da: <http://www.amnesty.it/pressroom/comunicati/CS47-2006.html>

organizzazioni che si occupano della tematica, tutto comodamente scaricabile e visibile su Internet.

Ed ecco che andiamo a toccare un altro punto da non tralasciare, che è quello di contrastare l'uso di Internet, non per ricerche come per questo elaborato, chiaro:

i deputati del parlamento europeo esortano anche la Commissione e gli Stati Membri a prendere con urgenza tutte le misure opportune per contrastare la tendenza a ricorrere alle nuove tecnologie, come appunto Internet, per divulgare informazioni sulla disponibilità e sulla domanda di donne e ragazze per prestazioni sessuali, il cui sviluppo incide notevolmente sull'incremento della tratta. A questo proposito, è necessario applicare la legge e rafforzare l'azione penale nei confronti di trafficanti e complici, nonché di seguire azioni repressive contro gli autori delle pagine Internet in cui vengono proposti questo tipo di annunci.

E in Italia?

Anche in Italia spesso e purtroppo è una destinazione ambita da trafficanti. Basta camminare per le vie notturne di ogni maggiore città italiana; Milano, Bologna, Roma. Tutte destinazioni della tratta. Forse anche in Alto Adige sussiste questo fenomeno, forse la ragazza rumena che viene a pulire il mio ufficio in teatro è stata adescata dai trafficanti. Forse ha alle spalle un passato orrendo.

Ecco un articolo recentissimo del quotidiano nazionale "Corriere della Sera" che mi aiuta a sottolineare maggiormente la situazione sul territorio italiano:

Blitz sulla tratta delle prostitute: 800 arresti⁸

Donne straniere portate in Italia per farle prostituire. Gli arrestati anche loro quasi tutti stranieri. Amato "Un traffico ignobile"

ROMA - Quasi 800 arresti e oltre 1.000 denunce oltre all'individuazione di molti dei canali da cui passava la tratta degli esseri umani, in gran parte donne minorenni vendute nei loro Paesi e costrette a prostituirsi in Italia, violentate e minacciate. Dopo quattro mesi di indagini la polizia ha bloccato almeno in parte un fenomeno che il ministro dell'Interno Amato ha definito

⁸ http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/01_Gennaio/24/tratta.shtml

«ignobile». Per il ministro l'operazione «dà corpo a una delle mie prime priorità: il traffico di donne, e in particolare di minori, a fini di prostituzione è uno dei reati più ignobili che si consumano purtroppo in Italia. Combattere i gruppi criminali che lo organizzano e liberare dal loro ricatto queste ragazze riguarda la coscienza civile di noi tutti prima ancora che non le leggi penali. Importante in questo senso è anche l'istituzione di un Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, che sarà presieduto dal sottosegretario Marcella Lucidi. È un ulteriore tassello per intensificare il sistema di prevenzione e contrasto».

L'OPERAZIONE - Dei 784 arrestati e dei 1.311 denunciati, la quasi totalità sono stranieri (97% degli arrestati e 93% dei denunciati): nei loro confronti l'accusa è sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Persone che agivano quasi sempre in piccole organizzazioni. «Non c'è una regia comune - sottolinea il capo dello Sco Gilberto Caldarozzi - ma diverse organizzazioni, tra cui anche alcune di carattere familiare, con connotazioni più spontanee». Oltre agli arresti, il personale della polizia ha sequestrato 15 abitazioni utilizzate per far prostituire le ragazze, 4 locali notturni e 3 laboratori. A 45 ragazze, che con la loro collaborazione hanno aiutato le indagini, è stato concesso invece il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. «La tratta, conclude Gratteri, «non è stata sconfitta - prosegue - ma sono stati individuati molti canali attraverso i quali si svolgeva. E dalle indagini in corso potranno emergere nuovi elementi per allargare il quadro e trovare coinvolgimenti a più altro livello».

24 Gennaio 2007

Ma per contrastare il fenomeno della tratta umana la legge n. 228 dell'8 agosto 2003 introduce strumenti di contrasto a tale fenomeno, trattando sia l'aspetto repressivo del problema sia quello preventivo e sociale, e introduce la definizione del reato di riduzione in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi. Le pene prevedono reclusioni da 8 a 20 anni, con la possibilità di aumentarla in presenza di aggravanti.

Uno degli aspetti importanti della legge è rappresentato dall'attenzione posta al recupero delle vittime di questa forma di sfruttamento, ed è stato istituito un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio, che è anche alimentato dai beni e patrimoni appartenenti alle persone che sono state condannate per questo terribile delitto del traffico di vite umane.

Le Normative

→ *In Italia:*

Legge 11 agosto 2003, n. 228⁹

"Misure contro la tratta di persone"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

⁹ <http://www.camera.it/parlam/leggi/eletenum.htm>

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).

1. *L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:*

"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).

1. *L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:*

"ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 4.

(Modifica all'articolo 416 del codice penale).

1. *Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:*

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

ART. 5.

(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"ART. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

ART. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 602,";

c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".

ART. 7.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".

2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).

1. *In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

ART. 10.

(Attività sotto copertura).

1. *In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.*

2. *È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.*

ART. 11.

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).

1. *Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".*

2. *Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:*

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".

ART. 12.

(Fondo per le misure anti-tratta).

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.**
- 2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*
- 3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.*
- 4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18".*
- 5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.*

ART. 13.

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei*

reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Misure per la prevenzione).

- 1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 15.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,".

3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

5. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione,

nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".

6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente

legge. 3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

→ A livello internazionale

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI¹⁰

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

¹⁰ <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm>

*Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;*

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o

internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

- 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.*
- 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.*

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua

reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.*
- 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.*

Articolo 14

1. *Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.*
2. *Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.*

Articolo 15

1. *Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.*
2. *Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.*

Articolo 16

1. *Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.*
2. *Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.*
3. *La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.*

Articolo 17

1. *Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.*
2. *Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.*

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.*
- 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.*

Articolo 21

- 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.*
- 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.*
- 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.*

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

- 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.*
- 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.*

3. *Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.*
4. *Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.*

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. *Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.*
2. *La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.*

Articolo 26

1. *Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.*
2. *L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi*

razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. *I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.*

Articolo 27

1. *Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.*
2. *Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.*

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. *Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.*
2. *Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.*
3. *Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.*

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

La relazione dell' Eurodeputata Christa Prets sulle misure da adottare nella lotta contro il crimine del traffico di donne bambini

„Am 17. Jänner 2006 im Plenum im Europäischen Parlament angenommener Bericht von MdEP Christa Prets über Strategien zur Verhinderung des Handels mit Frauen und Kindern, die durch sexuelle Ausbeutung gefährdet sind:

A6-0400/2005 - Berichterstatterin: Christa Prets 05/01/2006/ 1

Strategien zur Verhinderung des Handels mit Frauen und Kindern, die durch sexuelle Ausbeutung gefährdet sind

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Strategien zur Verhinderung des Handels mit Frauen und Kindern, die durch sexuelle Ausbeutung gefährdet sind (2004/2216(INI))

Das Europäische Parlament,

- *unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union¹, insbesondere Artikel 5 Absatz 3 der Charta, in dem es heißt, dass „Menschenhandel verboten ist“,*
- *unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, insbesondere Artikel 4 und 5 der Erklärung,*
- *unter Hinweis auf die UN-Übereinkommen und -Erklärungen, insbesondere Artikel 5 und 6 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau von 1979²,*
- *unter Hinweis auf das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1989, die sich auf den Schutz von Kindern vor allen Formen von sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch bezieht und versucht, die Entführung bzw. den Verkauf von bzw. den Handel*

mit Kindern zu verhindern,

- *unter Hinweis auf das Protokoll von Palermo von 2000 zur Verhinderung, Bekämpfung und Strafverfolgung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in
Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität,*
- *unter Hinweis auf die Brüsseler Erklärung zur Prävention und Bekämpfung von Menschenhandel, die am 20. September 2002 auf der Europäischen Konferenz über die
Prävention und Bekämpfung von Menschenhandel - Globale Herausforderung für das 21. Jahrhundert angenommen wurde und die effektive koordinierte Maßnahmen zwischen den Herkunfts-, Transit- und Bestimmungsländern unter allen nationalen und internationalen Beteiligten in den betreffenden Bereichen fordert, und insbesondere unter Hinweis auf deren Artikel 7 und 8,*
- *unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2002/629/JI des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels,*
- *unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2004/68/JI des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie,*
- *unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels¹¹*

¹¹ <http://www.christaprets.at/home-1024.htm>

FONTI

http://archivio.corriere.it/archiveDocumentServlet.jsp?url=/documenti_globnet/corsera/2007/01/co_10_070118014.xml

http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/dati_violenza_Ministero_Interno.pdf

<http://www.amnesty.it/campagne/donne/documenti/programma>

www.christaprets.at

http://comps.mtv.co.uk/comps/streaker/site.jhtml?country_id=it

<http://www.mtv.it/life/social/>

<http://217.69.40.171/english/>

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/01_Gennaio/24/tratta.shtml

<http://www.camera.it//parlam/leggi/elelenum.htm>

<http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm>

<http://www.christaprets.at/home-1024.htm>

